

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.

**Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole e associate in difficoltà in esecuzione dell'articolo 16, commi 1 e 2, della L.R. 18/2004.**

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficoltà, in esecuzione dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti per la realizzazione, da parte di imprese agricole singole ed associate di produzione primaria in difficoltà rispondenti alla definizione comunitaria di piccola e media impresa, di appositi Piani di ristrutturazione al fine di permettere il ripristino a lungo termine della redditività e dell'efficienza economico-finanziaria delle stesse.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono altresì concessi per le medesime finalità a titolo di aiuto individuale alle imprese agricole singole ed associate in difficoltà che:

- a) trasformano e commercializzano prodotti agricoli;
- b) rispondono alla definizione comunitaria di piccola impresa;

4. Sono esclusi dai finanziamenti di cui al comma 2 gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2  
(Requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti)

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate in difficoltà le imprese agricole che si trovano in uno dei seguenti casi:

- a) società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società che ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- c) tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme nazionali per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

2. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, e nel presupposto di un aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi negli ultimi due esercizi, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà e beneficiare dei finanziamenti se presenta almeno uno dei caratteristici sintomi di un'impresa in difficoltà individuati tra:

- a) il livello crescente delle perdite: dalla situazione contabile deve emergere che gli ultimi due esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda hanno chiuso in perdita e che il dato della perdita di ciascun esercizio espresso in termini percentuali rispetto ai ricavi di vendita deve essere "crescente" (vale a dire in aumento esercizio dopo esercizio);
- b) la diminuzione del fatturato: dalla situazione contabile degli ultimi due esercizi finanziari deve emergere una costante (esercizio dopo esercizio) diminuzione dei ricavi di vendita nell'ordine di almeno il 10 per cento annuo;
- c) la diminuzione del flusso di cassa: dalla situazione contabile degli ultimi due esercizi finanziari deve emergere una costante (esercizio dopo esercizio) diminuzione del flusso di cassa nell'ordine di almeno il 10 per cento annuo.

3. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare dei finanziamenti previa verifica dell'incapacità di riprendersi con i propri mezzi o con finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari o azionisti o da altre fonti sul mercato.

4. Non sono ammesse ai finanziamenti le imprese che hanno iniziato l'attività nel settore interessato da meno di tre anni dalla presentazione della domanda di finanziamento.<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 1, DPR Reg. 3/3/2009, n. 054/Pres. (B.U.R. 11/3/2009, n. 10).

### Art. 3

#### *(Finalità del Piano di ristrutturazione)*

1. Il Piano di ristrutturazione di cui all'articolo 1 è finalizzato al ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa e non può consentire al beneficiario di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell'impresa senza tuttavia alterare le regole della concorrenza

2. Il Piano di ristrutturazione è articolato in:

- a) illustrazione delle circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa consentendo quindi di valutare l'adeguatezza delle misure di risanamento proposte;
- b) previsione del ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future anche basandosi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute, nel qual caso il Piano medesimo è accompagnato da uno studio di mercato;
- c) proposta di una trasformazione tale da consentire all'impresa di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari, con prospettive di

redditività a lungo termine e la possibilità di far fronte agli oneri di funzionamento con risorse proprie.

#### Art. 4

##### *(Contenuti del Piano di ristrutturazione)*

1. Il Piano di ristrutturazione contiene la specificazione dettagliata degli interventi che l'impresa intende attuare per il ripristino della redditività individuati tra:

- a) interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività aziendali sulla base di una maggiore efficacia, con abbandono delle attività non più redditizie anche attraverso nuovi investimenti e disinvestimenti;
- b) investimenti per la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi, ovvero di diversificazione verso nuove attività redditizie;
- c) operazioni di ristrutturazione finanziaria quali l'apporto di capitale e la riduzione dell'indebitamento aziendale. In questo caso sono prese in considerazione unicamente le posizioni debitorie contratte con le banche e certificate dalle stesse come riconducibili all'esercizio dell'attività agricola.

2. Gli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione non possono limitarsi alle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui al comma 1, lettera c).

3. Il Piano di ristrutturazione tiene conto della situazione aziendale all'atto della presentazione della domanda di finanziamento e della relativa proiezione ad avvenuto completamento degli investimenti, indicando quantomeno i seguenti elementi di carattere economico e finanziario:

- a) volume d'affari e altri ricavi di esercizio;
- b) costo delle materie prime e servizi extraziendali;
- c) costo del personale dipendente e oneri sociali per gli addetti;
- d) ammortamento dei capitali investiti;
- e) canoni per affitti;
- f) oneri finanziari.

I dati economici e finanziari, qualora riferiti alla situazione iniziale, sono desunti dal bilancio ovvero dalla dichiarazione IVA relativi all'anno di presentazione del Piano di ristrutturazione, ovvero all'anno precedente. Qualora tali dati non abbiano la caratteristica dell'ordinarietà a causa di eventi particolari, sono presi a riferimento i dati derivati dalla media dei tre anni precedenti.

#### Art. 5

##### *(Partecipazione finanziaria del beneficiario)*

1. Il Piano di ristrutturazione per le piccole imprese è realizzato con la partecipazione finanziaria del beneficiario almeno nel limite del 25 per cento del costo complessivo dell'intervento, elevato al 40 per cento per le medie imprese.

2. La partecipazione finanziaria di cui al comma 1 è soddisfatta a condizione che, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (di seguito convenzione), il 50 per cento del capitale finanziato è concesso a tasso agevolato mentre il rimanente 50 per cento è a completo carico del mutuatario.

#### Art. 6

##### *(Obblighi del beneficiario)*

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere per cinque anni la destinazione, la proprietà ed il possesso degli investimenti oggetto dell'aiuto.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dal beneficio.

3. Il rispetto degli obblighi è soggetto a controllo, su un campione di almeno il 5 per cento dei beneficiari, effettuato alla fine del periodo vincolativo.

#### Art. 7

##### *(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento)*

1. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione centrale).

2. Una copia della domanda è altresì presentata alla banca prescelta e convenzionata.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione indispensabile per la valutazione di ammissibilità:

- a) Piano di ristrutturazione così come definito dal presente regolamento;
- b) eventuale certificazione della banca dalla quale emerge l'entità della posizione debitoria con la contestuale attestazione che la stessa posizione debitoria è conseguente all'esercizio dell'attività agricola;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito di piccola o media impresa così come definito all'articolo 2.

4. Per il completamento dell'istruttoria la Direzione centrale può richiedere ogni altra idonea documentazione.

#### Art. 8

##### *(Caratteristiche del finanziamento)*

1. I finanziamenti sono erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni "Istituzione del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo".

2. I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima viene determinata in 24 mesi, a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione di cui al presente regolamento.

3. L'importo massimo finanziabile è pari ad un milione di euro per impresa.

4. La banca finanziatrice si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale concesso per finanziare la ristrutturazione.

5. Qualora l'impresa abbia ricevuto un analogo aiuto nei cinque anni precedenti la presentazione del Piano di ristrutturazione di cui al presente regolamento, il finanziamento non può essere concesso.

6. Ulteriori finanziamenti previsti dal presente regolamento non potranno essere concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla fine del periodo di ristrutturazione individuata dal momento della cessazione dell'attuazione del Piano di ristrutturazione.

7. Il Piano di ristrutturazione non può prevedere interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio anteriormente alla presentazione della domanda di finanziamento.

#### Art. 9

##### *(Modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento)*

1. I finanziamenti per la ristrutturazione sono erogati al tasso stabilito nella convenzione di cui all'articolo 5.

2. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi, secondo quanto previsto dalla convenzione.

3. Il finanziamento è erogato di regola in due soluzioni, di cui la prima non inferiore al 50 per cento e non superiore all'80 per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel Piano di ristrutturazione.

4. Nel caso in cui il richiedente intende procedere nell'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione prima dell'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Direzione centrale può comunque disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per una quota dell'importo richiesto per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione pari a quella stabilita in convenzione.

5. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione alla banca dello stato di avanzamento nella realizzazione degli interventi predetti, a condizione che venga dimostrato l'integrale utilizzo del primo acconto.

6. Alla banca competono gli accertamenti del caso e la trasmissione alla Direzione centrale dello stato di avanzamento degli interventi di ristrutturazione.

7. La Direzione centrale predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.

8. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo assentito a mutuo; in ogni caso gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.

9. Non sono ammesse istanze di aumento dell'importo assentito a mutuo dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

10. Ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti dal Piano di ristrutturazione il beneficiario presenta alla banca prescelta ed alla Direzione centrale domanda di verifica di avvenuta realizzazione degli interventi medesimi.

11. Il finanziamento può essere somministrato anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli interventi di ristrutturazione, qualora il beneficiario non abbia inteso in precedenza fruire dell'acconto predetto.

12. L'estinzione anticipata del mutuo può avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

#### Art. 10

##### *(Commissione tecnica di valutazione)*

1. Presso la Direzione centrale opera una commissione tecnica, di seguito "commissione", composta da due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio, esterni all'Amministrazione regionale e da un componente interno all'Amministrazione al quale è attribuita la funzione di presidente della commissione.

2. La commissione supporta il competente Servizio della Direzione centrale nello svolgimento delle attività concernenti i procedimenti amministrativi avviati ai sensi del presente regolamento.

3. La commissione, in particolare, valuta i Piani di ristrutturazione proponendone l'eventuale finanziamento al competente Servizio della Direzione centrale previa verifica preliminare delle condizioni di cui ai commi 1 o 2 dell'articolo 2,<sup>(1)</sup> del presente regolamento e provvede con cadenza annuale al monitoraggio e alla verifica dello stato di attuazione dei Piani medesimi.

4. La commissione è istituita con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e dura in carica tre anni, rinnovabili.

5. Ai componenti esterni è attribuito un compenso pari a 100,00 euro a seduta il cui onere fa capo al pertinente capitolo di spesa della Direzione centrale.

---

(1) Parole sostituite da art. 2, DPRReg. 3/3/2009, n. 054/Pres. (B.U.R. 11/3/2009, n. 10).

#### Art. 11

##### *(Verifica dell'attuazione del regime di aiuto)*

1. L'attuazione del regime di aiuto per la ristrutturazione è oggetto di verifica annuale; a tal fine la Direzione centrale, avvalendosi delle verifiche effettuate dalla commissione, predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione europea.

2. La relazione annuale contiene le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto della condizione di esonero della riduzione di capacità riservata alle imprese agricole dagli orientamenti comunitari per la ristrutturazione. In particolare, deve emergere che l'insieme delle decisioni adottate a favore di tutti i beneficiari di un dato settore, per un periodo di dodici mesi consecutivi, non deve riguardare una capacità di produzione superiore all'1 per cento del valore annuale della produzione agricola del settore interessato nella Regione Friuli Venezia Giulia.

#### Art. 12

##### *(Condizioni particolari per la concessione di aiuti individuali)*

1. I Piani di ristrutturazione di cui all'articolo 1, comma 3, sono notificati individualmente, a titolo di progetto di aiuto, alla Commissione europea per il prescritto parere preventivo di autorizzazione.

2. L'attuazione dei singoli progetti è oggetto di verifica annuale; a tal fine la Direzione centrale, avvalendosi delle verifiche effettuate dalla commissione, predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione europea secondo le modalità previste dagli orientamenti comunitari di settore.

#### Art. 13

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.